

Piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF)

T.A.R. Toscana, Sez. II 20 novembre 2023, n. 1073 - Cacciari, pres.; Faviere, est. - Associazione Alleanza per i Beni Comuni, Comitato Acqua Bene Comune – Pistoia ed a. (avv. Ponziani) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

Ambiente - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia - Piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Regione Toscana ha adottato, con DGR n.793 del 16.07.2018 e con il successivo DPGR di recepimento 30.07.2018 n. 43/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33, parte prima, del 1.08.2018), il “*Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69*” recante altresì “*disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione*”.

Avverso tale decreto sono insorti gli odierni ricorrenti che si qualificano in parte come utenti del servizio idrico integrato ed in parte come associazioni o comitati aventi, tra le proprie finalità statutarie, la tutela dei beni e dei valori (come i beni comuni, la risorsa idrica, il servizio idrico, la tutela dei consumatori e dell’ambiente) incisi dalle disposizioni recate dal Regolamento regionale.

Con il ricorso, notificato il 30.10.2018, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, si contestano violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, articolati in sette motivi.

Per resistere al gravame si è costituita la Regione Toscana (il 30.11.2018) che ha eccepito inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti, carenza di interesse concreto ed attuale ad agire (in considerazione della natura normativa del regolamento), genericità dei motivi di ricorso, nonché improcedibilità, per non avere i ricorrenti impugnato le successive delibere di Giunta regionale n. 1537 del 09/12/2019 e n. 872 del 13/07/2020 (cfr. doc. nn. 5 e 6 di parte ricorrente), con cui la Regione ha provveduto a dare attuazione al dettato normativo del Regolamento regionale impugnato.

Ha fatto seguito il deposito di memoria della Regione (il 6.10.2023) e memoria di replica dei ricorrenti (il 17.10.2023).

Alla udienza pubblica del 7.11.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

3. In considerazione degli esiti nel merito della vicenda il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle plurime eccezioni di rito sollevate dalla amministrazione resistente.

4. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione del principio costituzionale di tutela della salute, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art.32, Cost.) nonché del principio di precauzione, di cui al Regolamento (CE), n. 1107/2009 e alla direttiva (CE) n. 128/2009.

I ricorrenti sostengono che i prodotti fitosanitari e i pesticidi autorizzati dal Regolamento regionale sarebbero tutti nocivi per la salute nella misura in cui l’impiego di tali sostanze viene consentito nelle zone limitrofe alle captazioni di acque sotterranee. Nella memoria di replica viene evidenziato che tali sostanze sarebbero state indicate come vietate da un rapporto della ARPAT e che non si capirebbe la ragione della diversa decisione regionale.

Sostengono inoltre che, secondo il principio di precauzione di matrice comunitaria, mentre l’industria è tenuta a dimostrare che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale o alcun impatto inaccettabile sull’ambiente, le Autorità pubbliche devono preoccuparsi di non autorizzare prodotti nocivi e di non consentirne l’uso; principio che sarebbe violato dal PUFF approvato dalla Regione Toscana.

Le doglianze non sono fondate.

L’art. 94 comma 4, lett c) e il comma 5 del D.Lgs. n. 150/2006 prevedono espressamente che nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività “*c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche [...] 5. [...] entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: [...] d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4*”.

Il Regolamento 2009/1107/CE (che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari), al considerando 8, evidenzia che “*il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e il presente regolamento dovrebbe assicurare che l’industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla*



salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente". Anche la Direttiva n. 2009/128/CE (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), al considerando 1, prevede che il quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi deve tenere di conto del principio di precauzione.

Come è noto il principio di precauzione ambientale comporta l'obbligo delle autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche (che invece costituiscono terreno di applicazione proprio del principio di prevenzione). Tale anticipazione legittima ed impone, in relazione ad un'attività potenzialmente pericolosa idonea a determinare rischi che non sono oggetto di conoscenza certa (compresa l'ipotesi di danni che siano poco conosciuti o solo potenziali), che l'autorità amministrativa interessata ponga in essere un'azione di prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.

La Regione, nell'attuare una facoltà normativamente prevista dall'art. 94, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 150/2006, non si trova di fronte a norme che vietano in maniera assoluta l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 1 del PUFF, ma che impongono una ponderazione, sulla base dei parametri indicati nelle disposizioni citate, tra i diversi interessi in gioco.

I ricorrenti lamentano, nel motivo in scrutinio, il pericolo per la salute connesso al mero impiego di sostanze dannose in connessione al passaggio da una situazione di preesistente divieto (discendente dalla previsione normativa di cui all'art. 94, comma 4 lett. c), che inibisce l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi in assenza del Piano, in combinato con l'art. 94 comma 6 che estende le zone di rispetto, in attesa della perimetrazione regionale, ad un raggio di 200 metri dal punto di captazione) ad una di parziale ammissione dell'impiego di tali sostanze.

A ben vedere, però, si tratta di un rischio che il legislatore, prima di tutto nazionale, ha preso in considerazione ed ha ponderato in modo da non riconoscere, in via del tutto precauzionale e assoluta, un divieto di impiego delle sostanze citate, procedendo:

- da un lato al bilanciamento del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. con altre esigenze connesse alla produzione agricola e più in generale con le istanze produttive ed economiche (anche esse, a ben vedere, tutelate dalla Costituzione in diverse norme, tra cui gli artt. 41 e 42);

- dall'altro a dare attuazione al principio di precauzione, il quale deve permeare di sé non solo l'azione ambientale (art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006) ma anche la produzione del diritto in materia ambientale (art. 3-bis del d.Lgs. 152/2006). La ponderazione dei rischi che il legislatore nazionale effettua nella norma citata (consentendo, a determinate condizioni, l'impiego di prodotti chimici e pesticidi nelle zone di rispetto) pone l'azione regolatoria delle regioni in un quadro di piena legittimità dovendosi spostare l'eventuale sindacato non sul *an* dell'impiego di sostanze potenzialmente nocive, ma sul *quomodo* del loro utilizzo.

Il Regolamento, all'allegato 1, reca il Piano per l'uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari e dei Fertilizzanti – PUFF (già approvato con DGR n. 793/2018).

Tale elencazione riporta un elenco di 203 sostanze per le quali viene mantenuto il divieto di utilizzo o ne viene consentito l'impiego nelle zone di rispetto, distinguendo tra captazioni da acque superficiali (per le quali viene autorizzato l'impiego di una sostanza, il *Rimsulfuron*) e quelle da acque sotterranee (per le quali viene autorizzato l'impiego di n. 32 sostanze). L'amministrazione non nega nel proprio provvedimento che tali sostanze siano di per sé nocive per la salute umana. Nella premessa al Regolamento, infatti, si legge che:

a) la lista dei prodotti fitosanitari vietati è stata selezionata utilizzando anche lo "*studio Fitofarmaci – Proposta di un indicatore di pressione elaborando proprietà ambientali e dati di utilizzo dei prodotti fitosanitari elaborato da ARPAT nel 2015, e aggiornato nel 2017, e inoltre tenendo conto della valutazione dell'impatto potenziale che dette sostanze possono avere sugli stati di qualità delle acque superficiali e sotterranee, di cui all'articolo 75 del d.lgs.152/2006, dell'impatto sulla matrice acqua e più in generale sull'ecosistema (utilizzando parametri eco- tossicologici e anche esiti del monitoraggio effettuato da ARPAT) nonché della valutazione degli effetti sulla salute umana considerando le fasi di rischio direttamente connesse ad aspetti sanitari di maggiore rilievo quali H340 e 341, H 350 e 351, H 360 e H361, H370, H371 e H372*" (di cui al Regolamento CE n. 1272/2008, sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele - CLP);

b) *il legame tra le disposizioni del regolamento con le colture compatibili e le tecniche agronomiche impiegate è stato considerato utilizzando come riferimento per la regolazione dei prodotti fitosanitari ammessi, ma sottoposti a specifiche condizioni d'uso, i disciplinari della difesa integrata volontaria di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole). La difesa integrata volontaria, in base alle finalità indicate all'articolo 20 del d.lgs. 150/2012, è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitari e vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti;*

c) *si è analizzato il comportamento agronomico dei prodotti fitosanitari inteso a valutare se il divieto potesse essere potenzialmente critico al fine di garantire un adeguato livello di protezione alle colture agrarie toscane valutando anche la disponibilità o meno di sostanze alternative con caratteristiche agronomiche e ambientali comparabili a quelle vietate*".

Il Regolamento precisa altresì che, relativamente alla fertilizzazione, nel PUFF si sono considerate le disposizioni relative alle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) di cui all'articolo 93 del d.lgs. 152/2006 e che l'elenco delle sostanze di cui all'allegato 1 è aggiornato annualmente a seguito della effettuazione dei monitoraggi previsti per legge e della valutazione degli esiti.

Sul punto i ricorrenti nulla eccepiscono.

Ciò pertanto consente di affermare che sul piano regolatorio la previsione contenuta nel PUFF relativa all'impiego di sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana, attuando una disposizione di legge, non viola di per sé né l'art. 32 della Costituzione né il principio di precauzione.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono di conseguenza infondati.

5. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione dell'art. 94, comma 1, e comma 4 lett. c) del D.Lgs. 152/2006,

I ricorrenti sostengono l'illegittimità del Regolamento che, da un lato, non distinguerebbe, per l'utilizzo dei pesticidi e dei fertilizzanti, tra zone di tutela assoluta e zone di rispetto non limitando pertanto l'utilizzo di tali sostanze solo in queste ultime (come invece l'art. 94, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 imporrebbe) e, dall'altro, consentirebbe l'impiego delle citate sostanze a prescindere dall'adozione dell'imprescindibile pianificazione aziendale.

Le doglianze non colgono nel segno.

Il Regolamento regionale è stato espressamente emanato in attuazione dell'art. 28 della LRT n. 69/2011 relativo alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto. La disposizione autorizza la Giunta regionale ad emanare tale regolamento esclusivamente in attuazione di quanto previsto dall'art. 94, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Regolamento, all'art. 1, comma 1 lett. g) definisce il PUFF, *“il piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e di cui all'allegato 1 del presente regolamento”*.

L'art. 94, comma 4, citato, prevede che *“la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: [...] c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche”*.

Il comma 5 dispone che *“per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: [...] d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4”*.

Il Regolamento pertanto limita esplicitamente l'operatività del PUFF alle sole aree di rispetto, come disciplinate dall'art. 94, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, e non si estende sino a consentire l'utilizzo delle sostanze di cui si controverte nelle zone di tutela assoluta, come sostenuto dalla ricorrente.

In considerazione di ciò il Collegio ritiene di non accogliere l'istanza istruttoria, formulata dai ricorrenti nel corso della udienza pubblica, volta alla acquisizione degli allegati dei decreti con cui l'Autorità Idrica Toscana ha trasmesso la proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia, ai sensi dell'art. 28 della LRT 69/1011 e dell'art. 6 del DPGRT n. 43/R/2018. I dati tecnici desumibili da tali provvedimenti (che peraltro risultano definitivi in quanto non impugnati nei termini, come eccepito dall'amministrazione resistente nelle proprie memorie), non aggiungono elementi utili ai fini del presente scrutinio, in considerazione del fatto che l'ambito di applicazione del Regolamento è direttamente desumibile e circoscritto nei termini suindicati e non potrebbe essere esteso o modificato dalle eventuali errate perimetrazioni approvate dalla Giunta Regionale.

Passando all'esame della censura sulla illegittimità del Regolamento che si andrebbe a sostituire ai Piani aziendali di cui alla citata lettera c) del comma 4 dell'art. 94 (di cui al quarto motivo) il Collegio rileva che difetta sul punto interesse concreto al motivo di ricorso.

Dalla lettura del provvedimento emerge che il Regolamento è stato emanato ai sensi dell'art. 94, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale autorizza la Regione a determinare i contenuti dei Piani di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Il Regolamento si pone espressamente come indicazione cogente per gli operatori. All'art. 4 prevede che *“gli operatori verificano se la loro attività si svolge in tutto o in parte all'interno dell'area di salvaguardia mediante le informazioni reperibili sui siti internet istituzionali di cui all'articolo 3, comma 2, o presso il Comune. 2. Qualora si verifichi con esito positivo la condizione di cui al comma 1 l'utilizzo di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia è consentito all'operatore esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) di cui all'allegato 1 al presente regolamento”*.

Nelle premesse il Piano si presenta come l'insieme delle indicazioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei

fertilizzanti e si specifica che “*al fine di semplificare le procedure per gli operatori agricoli e extra agricoli si è ritenuto opportuno elaborare un PUFF nel quale sono indicati tutti gli obblighi e i divieti che devono essere rispettati per l'uso dei fitosanitari e dei fertilizzanti nelle aree di salvaguardia. In questo modo si fornisce agli operatori uno strumento unico e valido in tutti i casi in cui gli stessi intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di salvaguardia senza la necessità di predisporre un piano a livello di aziendale*”.

Lo strumento tecnico regionale, in altri termini, si pone come valida alternativa al piano aziendale per l'impiego delle citate sostanze in chiave surrogatoria e supplementare, senza vietarne l'approntamento. Il PUFF regionale, viene evidenziato, tiene conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. I ricorrenti sostengono che il solo fatto che il PUFF regionale sia unico non rispetterebbe tali parametri, senza però offrire prova che tale strumento non soddisfi tali requisiti, a fronte dell'istruttoria dichiarata e condotta dalla Regione.

Il fatto di porsi come strumento facoltativamente alternativo e surrogatorio dei piani aziendali non ne mina la legittimità intrinseca, giacché, come sopra evidenziato, la Regione è comunque competente a redigere un Piano che contenga le indicazioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (ai sensi dell'art. 94, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006).

Si tenga inoltre presente che, salvo quanto dimostrato in giudizio dall'amministrazione regionale in ordine alle peculiarità agronomiche e alle variabili ambientali considerate nella redazione del PUFF, il documento di presenta dinamico e variabile di anno in anno, sulla base: a) degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee effettuato dalla ARPAT (in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 120 del D.Lgs. n. 152/2006); b) del contenuto del rapporto sugli esiti dei controlli di cui all'articolo 5 del Regolamento stesso e delle variazioni intervenute nella classificazione di rischio ambientale e sanitario e nelle prescrizioni d'uso relative alle singole sostanze attive.

Sul punto la Regione evidenzia che proprio in attuazione di tale procedura, con DGR n. 1307 del 28.10.2019, è stato vietato l'utilizzo del *glifosate* (già inibito nelle aree di salvaguardia relative ai punti di captazione delle acque superficiali) anche nelle aree di salvaguardia dei punti di captazione delle acque sotterranee (cfr. doc. n. 4 di parte resistente).

I ricorrenti non dimostrano in giudizio che l'adozione di piani aziendali di impiego (che comunque impongono agli operatori di settore ed alle amministrazioni oneri di validazione ed approvazione non indifferenti) differenziati per natura dei suoli, colture compatibili, tecniche agronomiche impiegate e vulnerabilità delle risorse idriche possano portare ad un minore utilizzo o impiego delle sostanze indicate nel PUFF Regionale.

I ricorrenti in altri termini non forniscono alcun argomento di prova circa il beneficio che gli interessi dagli stessi vantati trarrebbero dalla sistematica approvazione di piani aziendali in luogo delle indicazioni regionali. Con riferimento a questo aspetto, infatti, l'esigenza di tutela si sposta sugli effettivi impieghi e sui singoli casi di utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti da parte degli operatori economici, vale a dire in una successiva fase di attuazione della disciplina e non può operare a livello regolatorio.

Per quanto precede il terzo ed il quarto motivo sono infondati.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 14, comma 4, lett. e), del D.L.vo n.150/2012; dei paragrafi a.5.4. a.5.5. del Decreto Interministeriale del 22.01.2014 (contenenti “Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie”); del D.M. Ambiente 15.02.2017 (avente ad oggetto "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade").

I ricorrenti evidenziano che il vigente Piano Nazionale di Azione (PAN), approvato con decreto interministeriale 22.01.2014, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012 (recante Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), dispone, in linea con l'art. 14 comma 4, lett. e) del decreto legislativo citato, la riduzione e, per quanto possibile l'eliminazione, dei prodotti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e le strade.

I ricorrenti sostengono che il PUFF si porrebbe in contrasto con tali previsioni, nonché con quelle che, previste nel medesimo PAN, imporrebbero la sostituzione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B, ai sensi del Reg. (CE) n.1272/2008; la sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano o che riporteranno in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o che sono classificati come tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Il Regolamento regionale si porrebbe altresì in contrasto con il divieto, per quanto riguarda le strade, di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura.

I ricorrenti sostengono, infine, che il PUFF non rispetterebbe le misure di sicurezza e limitazione dell'impiego delle sostanze di cui si controverte definite nel DM del 15.02.2017 (recante “*adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade*”). Il Regolamento impugnato ometterebbe (alla sezione B3) qualunque riferimento ai CAM indicati.



Il punto 4 della Sezione B.3 del PUFF inoltre consentirebbe alla ASL di autorizzare nelle aree di salvaguardia, su richiesta del soggetto gestore della rete di trasporto ferroviario o stradale, senza un giudizio di indispensabilità (*extrema ratio*) l'impiego di tutte le sostanze indicate nel PUFF, quindi anche di quelle vietate.

Le doglianze citate risultano infondate, oltre a presentare evidenti tratti di inammissibilità.

I ricorrenti sia nel ricorso che nelle successive memorie non indicano in che modo il PUFF violerebbe le disposizioni del PAN in ordine alle prescrizioni da adottare per l'impiego dei prodotti fitosanitari lungo la rete ferroviaria e statale. Non illustrano in che modo le soluzioni adottate nel PUFF si porrebbero in contrasto con le misure di limitazione (e laddove possibile di eliminazione) dell'impiego di tali sostanze.

In disparte tali tratti di inammissibilità, la doglianza è altresì infondata.

Ciò che è dato rilevare dagli atti di causa è che il Regolamento evidenzia in premessa che “*nel disciplinare l'impiego delle suddette sostanze nella proposta si è tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN - DM 22/1/2014) che attribuisce alle Regioni il compito di adottare, misure specifiche per: a) la riduzione della presenza nell'ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico (punto A.5.2.1) entro 2 anni dall'entrata in vigore del PAN, allo scopo di tutelare l'acqua potabile nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs 152/06, b) la limitazione o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano riportanti in etichetta le frasi di rischio SPe1 e SPe2, c) ogni altra prescrizione e limitazione nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del d.lgs 152/06*”.

I ricorrenti nulla deducono né sulla bontà di tale richiamo né sulla eventuale insufficienza di tale livello di conformità con la pianificazione nazionale.

Dalla piana lettura del documento emerge che l'impiego dei prodotti fitosanitari in ambito extra agricolo (e quindi in prossimità di ferrovie e strade) è sottoposto ai divieti generali previsti per l'ambito agricolo (di cui al punto A1 del PUFF ed alla relativa tabella allegata):

- la Sezione B.3, punto 1, Allegato 1 del PUFF prevede che “*l'utilizzazione di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario e stradale è sottoposta ai divieti di cui al punto B.1 e agli obblighi di cui al punto B.2 della presente sezione B*”;

- il Punto B.1, intitolato “*Divieti*”, rimanda a sua volta ai divieti di cui al Punto A.1 previsti per l'ambito agricolo (“*si applicano i divieti di cui alla sezione A.1 del presente allegato e all'art. 6 co. 1 della Legge regionale 1 luglio 1999, n. 36*”).

La prevista possibilità che la ASL possa autorizzare, per indispensabili ragioni di sicurezza delle infrastrutture, i gestori delle reti ferroviari o stradali all'impiego di sostanze vietate nel PUFF (punto B4 del PUFF), non muta i termini della questione.

In assenza di espliciti divieti normativi sul punto (che i ricorrenti né deducono né richiamano, salvo le norme del PAN che però introducono solo misure di sicurezza tendenti alla limitazione e laddove possibile la eliminazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari) la ponderazione ed il bilanciamento degli interessi (sicurezza delle infrastrutture di trasporto e tutela degli interessi ambientali e della salute) effettuato dalla Regione, espressione di un ampio potere discrezionale di cui la stessa è dotata per la relativa definizione, non appare né irragionevole né palesemente irrazionale.

Quanto al richiamo dei CAM è appena il caso di evidenziare che l'ambito di operatività di tali criteri minimi è, per espressa previsione del DM del 15.02.2017, quello degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade. Ambito totalmente estraneo a quello disciplinato con il Regolamento impugnato. Il decreto citato, pertanto, non può essere utilizzato quale parametro per vagliare la conformità delle previsioni del regolamento (ed in particolare della sezione B del PUFF) alla normativa vigente.

Per quanto precede, in disparte i profili di inammissibilità evidenziati, il quinto motivo di ricorso è infondato.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione del decreto interministeriale 10.03.2015, il quale reca *Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile*.

I ricorrenti sostengono che le linee guida, che richiamano la previsione di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/2006, in tema di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano porrebbero come primario obiettivo quello di “*ridurre al minimo il rischio per le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*”. Tale obiettivo sarebbe disatteso dal PUFF impugnato e non consentirebbe ponderazioni con i contrapposti interessi nella produzione agricola.

La doglianza non coglie nel segno.

Il decreto interministeriale citato reca nello specifico *Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette* (DM 10 marzo 2015).

Il decreto, al primo paragrafo del relativo allegato, evidenzia che “*le Linee Guida di indirizzo, come previsto al paragrafo A.5.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), approvato con DM interministeriale 22/01/2014, individuano una serie di misure ed i relativi criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e della*

biodiversità e riguardano: 1) misure per la mitigazione dei rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari, nonché alla loro limitazione/sostituzione/eliminazione ai fini della tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;[...]

Nel passaggio citato nel ricorso le linee guida precisano che “le misure volte alla tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette/Siti Natura 2000, sono descritte in termini generali e non sono vincolanti, e prescindono da qualsiasi riferimento programmatico definito dalle Regioni e Province autonome e/o altri Enti territorialmente competenti. Le Autorità competenti valutano l'opportunità della scelta di ciascuna misura e della successiva connotazione dell'intervento, in relazione alle specifiche caratteristiche territoriali ed al livello di protezione necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa per la tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi acquatici e della biodiversità (direttive 2000/60/CE, 92/43/CEE, 2009/147/CE, altre direttive correlate, leggi di recepimento nazionali e regionali), relativamente alla riduzione degli impatti e dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari”. Orbene dal tenore letterale dei passaggi del decreto non emerge alcun obbligo giuridicamente vincolante né alcun divieto per le regioni di temperare la scelta delle misure da adottare con le esigenze della produzione agricola ed industriale.

Dalle premesse del Regolamento, invece, risulta che la ponderazione tra le esigenze ambientali e di salute e quelle della produzione agricola ed industriale sono state effettuate nel rispetto delle norme comunitarie (come, ad esempio, il Regolamento CE n. 1272/2008 (avente ad oggetto la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele -CLP), nazionali e regionali (come nel caso dei disciplinari della difesa integrata volontaria di cui alla LRT n. 25/1999, recante norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole, compatibilmente con le finalità indicate all'articolo 20 del d.lgs. n. 150/2012).

Quanto previsto dal Regolamento, pertanto, risponde alle finalità che l'ordinamento gli attribuisce e non risulta in contrasto con le linee guida di cui al DM 10.03.2015.

Il motivo è pertanto infondato.

8. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta eccesso di potere per contraddittorietà e/o illogicità manifesta. I ricorrenti evidenziano che il PUFF sarebbe contraddittorio con quanto riportato nel “Manuale sui prodotti fitosanitari e rischi”, pubblicazione curata e divulgata dalla Regione Toscana, sui rischi che i prodotti fitosanitari arrecano alla salute umana.

Il motivo è inammissibile.

Il manuale citato nel ricorso altro non è che un documento tecnico divulgativo che non costituisce fonte del diritto o atto amministrativo a carattere generale (come possono essere i piani di azione o i programmi).

Pur ammettendo la contraddittorietà, che in ogni caso non si ravvisa, tra quanto indicato nei passaggi del manuale citati nel ricorso (che si limitano a riportare la descrizione del quadro normativo vigente) ed il Regolamento impugnato, ciò non costituirebbe indice sintomatico di contraddittorietà, irragionevolezza o illogicità tali da inficiarne la legittimità.

Per tali ragioni il motivo è inammissibile.

9. Il ricorso nel suo complesso è infondato e pertanto deve essere respinto.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza in favore della regione Toscana e sono liquidate come da dispositivo. Nulla spesa nei confronti della Cheminova Agro s.r.l..

(Omissis)